



Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità

**Linee di indirizzo per l'attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-36 mesi)
nell'ottica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro**

Premessa

I servizi educativi per la prima infanzia sono orientati a favorire adeguati percorsi educativi ai bambini ed alle bambine ed a migliorare la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e cura del sé dei genitori.

Essi hanno subito una graduale evoluzione nel corso degli anni, a partire dal tradizionale nido d'infanzia per finire ad un'ampia gamma di servizi diversificata e disomogenea tra le diverse realtà locali e regionali.

In generale tutti questi servizi rispondono ad obiettivi e caratteristiche comuni:

1. offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità affettive e sociali;
2. consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare, attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure dotate di specifica competenza professionale, diverse da quelle parentali;
3. sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità tra i sessi.

La normazione dei nidi d'infanzia ha subito un'evoluzione sostanziale che può essere ricostruita ripercorrendo le tappe più significative della produzione legislativa in materia.

Il primo provvedimento legislativo degli asili nido risale al 1950 con la legge 860 che promuove il nido principalmente come istituto a tutela del lavoro femminile, favorendo la realizzazione di servizi aziendali e interaziendali. Dopo vent'anni, nel 1971, la legge 1044 ha riconosciuto l'asilo nido come servizio sociale di interesse pubblico, finalizzato a facilitare l'accesso delle donne al lavoro e a garantire, nello stesso tempo, l'armonico sviluppo del minore. La stessa legge ha assegnato alle regioni fondi speciali per la costruzione e la gestione, in un quinquennio, di almeno 3.800 asili nido comunali. Questo obiettivo dopo più di trent'anni non è ancora stato raggiunto.

L'ultimo provvedimento legislativo nazionale, la Legge 285 del 1997, sostiene l'evoluzione dei servizi educativi per la prima infanzia verso la flessibilità e l'apertura a una domanda più vasta e differenziata, finanziando progetti di servizi integrativi e sperimentali.

Nello scenario di servizi flessibili e continuamente aggiornabili, la Regione Campania istituisce le “**Linee di indirizzo per l’attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-3 anni) nell’ottica di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro**” (di seguito “Linee di indirizzo”), con l’intendimento di avviare un processo di sistematizzazione, regolamentazione e qualificazione di tali servizi.

Articolo 1 – Obiettivi

Le linee di indirizzo hanno lo scopo di sistematizzare i servizi per l'infanzia diversamente caratterizzati sul territorio regionale, raggruppandoli per tipologie omogenee, al fine di:

- offrire un quadro preciso di riferimento alle famiglie per consentire loro di scegliere tra più opzioni possibili, in rapporto alle diverse esigenze di cura ed educazione dei figli, in una logica di qualità delle risposte;
- individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a sviluppare e gestire servizi per la prima infanzia;
- concorrere all’innalzamento degli standard qualitativi di erogazione.

Articolo 2 – Tipologie di servizi e normativa di riferimento

Il presente documento definisce le seguenti tipologie di servizi, gestite sia da enti pubblici che da enti privati:

- asili nido comunali;
- asili nido e micro-nidi aziendali;
- servizi integrativi;
- sezioni primavera;
- servizi sperimentali;
- servizi ricreativi per la prima infanzia.

La loro individuazione tiene conto e amplia l'elenco riproposto nel nomenclatore regionale dei servizi sociali, allegato alle Linee Guida per i Piani Sociali di Zona VI Annualità delle Regione Campania (DGR 1403/2007).

AREA INFANZIA E ADOLESCENZA	
Tipologia: servizi semiresidenziali	
B1	Nido di infanzia
B2	Servizi integrativi al nido
B3	Ludoteca
B16	Servizi temporanei e territoriali (attività ricreative, sociali, culturali)

Fonte: Nomenclatore DGR 1403/2007

I servizi potranno svilupparsi applicando la prospettiva interculturale, come previsto dal Manuale della L.285/97 - "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" - coinvolgendo direttamente le comunità straniere presenti sul territorio e prevedendo la presenza di specifiche figure di intermediazione linguistica e culturale.

La normativa nazionale sugli asili nido, Legge 1044/71, è declinata a livello regionale dalla L.R. 48/74 e dalla L.R. 30/84, che disciplinano l'istituzione di **asili nido e micro-nidi comunali**, dettandone sia il sistema di finanziamento ai Comuni, sia i requisiti strutturali e organizzativi.

Sul versante pubblico/privato, invece, per gli **asili nido e micro-nidi aziendali** si fa riferimento alle leggi finanziarie 2002 (art. 70 legge 448/2001) e 2003 (art. 91 legge 289/2002), le quali istituiscono un fondo per i datori di lavoro pubblici e privati che intendono aprire un asilo nido o micro-nido presso la propria sede.

La legge finanziaria 2002, in particolare, rimanda alla Conferenza Unificata del 15/04/03 la fissazione di standard minimi organizzativi per i micro-nidi nei luoghi di lavoro, requisiti recepiti successivamente con apposite delibere regionali, ultima fra tutte la DGR 2300 del 29/12/07.

I servizi **integrativi** e **sperimentali** per la prima infanzia sono, invece, citati nell'art. 5 della legge 285/97, che li definisce come servizi non sostitutivi degli asili nido, previsti dalla legge n. 1044 del 6 dicembre 1971.

In linea con l'esigenza di diversificare i servizi per la prima infanzia, sono state individuate competenze e contenuti curriculari delle nuove qualifiche del sociale, attraverso il Dossier sulle Professioni Sociali della Regione Campania (DGR 2843/2003).

Dal punto di vista dei requisiti dei servizi per la prima infanzia definiti a livello regionale, per gli asili nido comunali dettagliata disciplina si ritrova nella L.R. 48/74 e nella L.R. 30/84 e per i nidi e micro-nidi aziendali si fa riferimento alla citata DGR 2300 del 29/12/07, mentre si rileva un vuoto normativo per gli altri servizi integrativi, sperimentali e ricreativi.

Il Regolamento Regionale n. 6 del 18/12/06 - "Regolamento concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori" - agli articoli 4 e 5, disciplina i "servizi sperimentali" ed i "servizi temporanei", ovvero stabilisce l'iter di autorizzazione per quelle tipologie di progetti non espressamente normate dal Regolamento stesso, per le quali ciascun ente proponente presenta un progetto da sottoporre all'approvazione regionale. In tale quadro normativo, l'emanazione delle presenti linee di indirizzo appare quanto mai opportuna, anche al fine di fornire indicazioni in merito ai requisiti strutturali e organizzativi non ancora disciplinati.

Articolo 3 – Tipologie di servizi

Asili nido e micro-nidi comunali

Gli asili-nido sono servizi per minori da 0-36 mesi, che provvedono alla loro temporanea custodia, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso delle donne al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. Ogni asilo deve essere progettato per un numero di posti non inferiore a 30 e non superiore a 60.

I micro-nidi sono istituiti, come unità aggregata a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti oppure come nuclei decentrati di altro asilo-nido, nelle località in cui il numero degli utenti potenziali sia inferiore a 30.

Il personale preposto a funzioni educative deve essere almeno in numero di un operatore ogni sei bambini di età inferiore ad un anno e almeno un operatore ogni dieci bambini di età superiore.

Gli asili nido prevedono l'erogazione di pasti e il riposo dei minori.

Asili nido e micro-nidi aziendali

Per asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro o aziendali si intendono le strutture attivate presso i luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze che destinino ai figli delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende coinvolte nella realizzazione, una quota di posti superiore al 50%.

Gli asili nido aziendali hanno le medesime caratteristiche degli asili nido comunali, mentre i micro-nidi aziendali ospitano minori da 3 a 36 mesi, da 6 a 29 posti.

Il personale preposto a funzioni educative deve essere almeno in numero di un operatore ogni sei bambini di età inferiore ad un anno e almeno di un operatore ogni dieci bambini di età superiore.

Asili nido e micro-nidi aziendali prevedono l'erogazione di pasti e il riposo.

Servizi integrativi

Il nomenclatore dei servizi sociali li definisce come "...complementari ai nidi, dai quali si differenziano perché garantiscono una risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orari più ridotti rispetto ai servizi tradizionali. Essi sono caratterizzati dal coinvolgimento attivo dei genitori e dalla valorizzazione dell'esperienza ludica come strumento di crescita e conquista dell'autonomia dei bambini".

Tutti i servizi integrativi possono essere realizzati da Comuni o altri soggetti pubblici, in forma singola o associata, ovvero da soggetti del privato sociale e dai datori di lavoro pubblici o privati, in forma singola o associata.

Rientrano in questa tipologia, conformemente agli articoli 3 e 5 della legge 285/1997:

- **Spazio bambini e bambine:** servizio con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini e bambine da 0 a 36 mesi, per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privo di servizi di mensa e di riposo pomeridiano. Il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a 8 bambini per ogni educatore, elevabile a 9 nel caso vengano accolti solo bambini tra i diciotto e i trentasei mesi e a 12 per la fascia di età tra i ventiquattro e i trentasei mesi; il servizio può accogliere un massimo di 50 bambini;
- **Centro per i bambini e le famiglie:** servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da 0 a 36 mesi, che prevede la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità. Si prevede un rapporto di 1 operatore ogni 15 minori, fino ad un massimo di 30;
- **Servizio di pre e post-accoglienza:** servizio preposto all'accoglienza dei bambini e delle bambine di età compresa tra 0-36 mesi, attivato nelle fasce orarie pre e post- apertura dei nidi. Il servizio è erogato nelle medesime strutture che ospitano i nidi. Il personale preposto a funzioni educative, come per i nidi e micronidi, deve essere almeno in numero di un operatore ogni sei bambini di età inferiore ad un anno e almeno di un operatore ogni dieci bambini di età superiore.

Sezioni Primavera

Si tratta di un servizio socio-educativo integrativo a carattere sperimentale, rivolto ai bambini nella fascia d'età 24/36 mesi, aggregato alle scuole dell'infanzia statali o paritarie e agli asili nido comunali o gestite da privati in convenzione, come definito dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 comma 630 dell'art. 1 (legge finanziaria per il 2007), dalla C.M. n. 235 del 21/06/07 e dai seguenti Accordi: Accordo Quadro del 14 giugno 2007 definito in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni; Conferenza Unificata di Governo, Regioni ed Autonomie Locali del 20 marzo 2008; Accordo 2008 tra Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Campania e l'Anci Campania.

Ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Quadro del 20 marzo 2008, l'intesa regionale prevede l'attivazione di un tavolo Tecnico interistituzionale con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all'esperienza. Il Tavolo Regionale stabilisce sistematici momenti di confronto con le OO.SS, anche al fine di elaborare un piano di supporto e monitoraggio finalizzato al sostegno e alla qualificazione del servizio educativo. I progetti possono essere realizzati da soggetti gestori pubblici e privati, legittimati alla gestione dei servizi educativi 0-6 anni (amministrazioni comunali, scuole dell'infanzia paritarie, soggetti gestori di nidi convenzionati con amministrazioni comunali, istituzioni scolastiche statali), nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento.

Servizi sperimentali

Rientrano in questa tipologia tutti i servizi innovativi per l'infanzia, non riconducibili alle categorie sopraelencate ("nidi-micronidi", "servizi integrativi") che rispondono ad esigenze particolari delle famiglie e/o a particolari caratteristiche territoriali, demografiche e sociali dei comuni di riferimento e/o a difficoltà di soddisfare la domanda.

Tutti i servizi sperimentali possono essere realizzati da Comuni o da altri soggetti pubblici, in forma singola o associata, ovvero da soggetti del privato sociale e dai datori di lavoro pubblici o privati, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 6/2006, tali servizi sono realizzati sulla base di un progetto sperimentale da parte del soggetto gestore, contenente le finalità, la rispondenza a specifici bisogni territoriali, il

progetto educativo/pedagogico e assistenziale generale, le modalità organizzative di realizzazione delle attività, le caratteristiche strutturali dell'immobile destinato ed il piano di verifiche.

Il progetto sperimentale del servizio è approvato dalla Regione Campania.

A titolo esemplificativo, si elencano alcune tipologie di servizi sperimentali.

- **Mamma accogliente:** il servizio è svolto, in modo stabile e continuativo, da una mamma, che accoglie presso la propria abitazione fino ad un massimo di tre minori di età 0-36 mesi, che concorda direttamente con le famiglie coinvolte le modalità di espletamento delle prestazioni.
- **Educatrice Familiare:** servizio svolto da un'educatrice presso il domicilio di famiglie con bambini di età 0-36 mesi, disponibili ad aggregarsi e a mettere a disposizione un ambiente domestico adeguato. Il servizio è rivolto ad un massimo di 3 minori.
- **Educatrice Domiciliare o Piccolo gruppo educativo:** è gestito da un'educatrice, che opera, insieme ad una figura di supporto, presso il proprio domicilio o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione dal comune o da altro soggetto, ove ospita un massimo di cinque minori di età 0-36 mesi.
- **Servizio Babysitting:** il servizio si rivolge ai bambini di età 0-36 mesi e prevede l'assistenza dei minori da parte di babysitter, individuate dal Comune e inserite in appositi elenchi. Il servizio può essere svolto sia presso il domicilio delle famiglie, che nei locali dei nidi o di altri servizi educativi e ricreativi messi a disposizione dal Comune.
- **BabyTrasporto Sociale:** il servizio coinvolge più bambini, di età compresa tra i 18 e i 36 mesi, che frequentano i servizi per la prima infanzia presenti sul territorio e prevede la presenza di una o più figure di accompagnamento. Si caratterizza anche come servizio aziendale per garantire il trasporto dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori dal nido agli spazi aziendali dedicati.
- **Ufficio Genitore-Bambino:** si tratta di un'apposita stanza che i lavoratori e le lavoratrici possono utilizzare nei casi di emergenza e che oltre alle attrezzature d'ufficio per lavorare, dispone di un'area attrezzata con giochi per bambini.
- **Agrinido:** si tratta di un servizio rivolto ai bambini nella fascia d'età da 3 a 36 mesi attivato esclusivamente in appositi spazi collocati in contesti agricolo-rurali, quali per esempio, agriturismi, fattorie didattiche e sociali, aziende agricole, parchi naturali. L'Agrinido prevede lo svolgimento delle attività prevalentemente all'aperto, ha come base una cultura di attenzione alla qualità della vita ed alla sostenibilità ambientale e deve essere integrato da un servizio di trasporto progettato in base alle esigenze del territorio. Si prevede 1 operatrice ogni 4 bambini, fino ad un massimo di 12.

Servizi ricreativi per la prima infanzia

Rientrano in questa tipologia i servizi che offrono ai bambini, di età compresa tra 6 e 36 mesi, occasioni di gioco e di socializzazione, guidate da personale adulto, con funzioni di animazione ed accompagnamento.

Si tratta di un luogo di aggregazione di bambini e ragazzi, che promuove e valorizza la funzione educativa del gioco, per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità.

Tali servizi sono destinati ai minori da 6 a 36 mesi. Si prevede un rapporto di 1 operatore ogni 5 minori, per la fascia di età 6-18 mesi ed 1 operatore ogni 8 minori per la fascia di età superiore.

A titolo esemplificativo si tratta dei servizi:

1. **Ludoteca per la prima infanzia:** Si possono distinguere tre tipologie di ludoteca, differenziate per collocazione, utenza e obiettivi: a) la ludoteca come servizio di base (ad es. centro giochi, ludoteca semplice, ludoteca con laboratori); b) la ludoteca annessa ad altro servizio (ad es. inserita nella biblioteca, in un centro di aggregazione, in una scuola elementare o media; in un ospedale, presso i centri commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni, etc.); c) ludoteca itinerante/ludobus.
2. **Servizi temporanei e territoriali:** servizi realizzati sulla base di specifiche progettualità, che si caratterizzano per la provvisorietà e periodicità delle esigenze e per la temporaneità degli interventi programmati in un ambito territoriale definito (es. animazione svolta presso località turistiche e/o nei periodi di vacanze). Il servizio può essere organizzato in spazi chiusi o all'aperto.

Articolo 4 – Requisiti dei servizi

I servizi disciplinati dalle presenti linee di indirizzo devono possedere requisiti di carattere strutturale e organizzativo.

I requisiti strutturali sono relativi alle caratteristiche fisiche della struttura ospitante, mentre quelli organizzativi sono relativi alla funzionalità dei servizi stessi.

Tutti i requisiti per i servizi di cui all'articolo 4 sono contenuti nell'Allegato 1.

I requisiti strutturali e organizzativi dei servizi sperimentali sono contenuti nel progetto che il soggetto gestore presenta al Comune, al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento. Sulla congruenza dei detti requisiti, oltre che del progetto in generale, il settore Assistenza sociale della regione Campania rilascia un parere obbligatorio e vincolante, così come prescritto dall'art. 4 del Regolamento regionale n. 6/2006.

In ogni caso i progetti dovranno prevedere dei requisiti minimi, sia strutturali che organizzativi, elencati nell'Allegato 1.

Articolo 5 – Accesso ai servizi per la prima infanzia

I servizi per la prima infanzia sono destinati ai bambini da 0 a 3 anni.

Essi favoriscono l'inclusione dei minori, valorizzando le diversità basate sulla religione, l'etnia o la condizione sociale; favoriscono, altresì, l'integrazione sociale dei minori diversamente abili.

A tal fine i soggetti gestori, anche in raccordo con i servizi sociali e sanitari territoriali, provvedono a rimuovere ogni ostacolo alla fruizione dei servizi da parte dei minori in condizione di svantaggio, prevedendo, ad esempio, la presenza di personale di supporto ai disabili e di mediatori culturali.

Ciascun soggetto gestore prevede forme di compartecipazione degli utenti ai costi di gestione, differenziate in base alla capacità contributiva del nucleo familiare. Il sistema tariffario, pertanto, deve permettere alla famiglia di continuare a mantenere condizioni di vita adeguate, consentendo al contempo, attraverso una contribuzione fondata sull'effettiva capacità economica posseduta, l'accesso ai servizi per l'infanzia, senza sbarramento dovuto al reddito.

I servizi sono erogati gratuitamente alle persone prive di risorse economiche, mentre gli altri utenti sono tenuti a concorrere in rapporto alla situazione economica determinata con riferimento alla certificazione ISEE.

Articolo 6 – Autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento dei servizi integrativi e sperimentali è rilasciata dal Comune ove essi hanno sede, secondo la procedura descritta nel Regolamento regionale n. 6 del 18/12/2006.

Per l'avvio dei servizi ricreativi occorre soltanto presentare al Comune sede del servizio la denuncia di inizio attività, contenente anche le modalità di svolgimento dell'attività e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti relativi alla sicurezza ed alla salute previsti dalla normativa vigente.

Sono autorizzati i servizi che posseggono tutti i requisiti previsti dalle presenti linee di indirizzo.

Articolo 7 – Anagrafe comunale dei servizi per l'infanzia

Ciascun Comune compila l'anagrafe dei servizi per l'infanzia, pubblici e privati, autorizzati al funzionamento sul suo territorio.

Gli elenchi sono trasmessi all'Anagrafe regionale di cui all'articolo 6 del Regolamento regionale n. 6 del 18/12/2006.

REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (Allegato I)

Tipologia	Requisiti strutturali	Requisiti organizzativi
Asili nido comunali <u>0-36 mesi</u> Micro-nidi comunali <u>0-36 mesi</u>	<p>Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 48/74 la struttura ospitante l'asilo-nido deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. essere situata in zona salubre ed inserita nel contesto sociale ed urbanistico; 2. localizzata con altre strutture educative (scuola materna, elementare, media), in un contesto sociale ampio ed in condizioni igienico - sanitarie di assoluta garanzia quali: distanza di sicurezza da sorgenti di inquinamento e di rumore, al riparo da scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie rumorose e da cui provengano esalazioni nocive, al riparo dai venti; 3. sviluppata su livello orizzontale, senza barriere architettoniche e con individuazioni di percorsi continui e introspezioni visive all'interno, delle quali si realizzino prospettive diverse, atte a stimolare l'inventiva e la capacità organizzativa dei minori; 4. dotata di uno spazio esterno attrezzato a verde; 5. disporre di una sala di visita medica, una sala di isolamento, adeguati servizi igienici e distinti ambienti per tipologia di bambini, per la refezione, il gioco ed il riposo; 6. prevedere uno spazio interno destinato ai bambini, di superficie utile netta non inferiore a mq. 9 per minore, nonché uno spazio complessivo, tra spazio interno ed esterno, di superficie non inferiore a mq. 40 per minore. 	<p>Ai sensi degli artt. da 12 a 22 della L.R. n. 48/74, ciascun asilo nido o micro-nido deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. essere gestito da un Comitato nominato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale, di durata triennale; 2. avere un bilancio di gestione, approvato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale, su proposta del Comitato di gestione; 3. avere un indirizzo pedagogico, assistenziale ed organizzativo, elaborato dal Comitato di gestione; 4. istituire presso di sé l'Assemblea delle famiglie e degli operatori dell'asilo, con poteri consultivi sul bilancio e sull'indirizzo assistenziale ed organizzativo; 5. prevedere il seguente personale: a) personale preposto a funzioni educative; b) personale addetto ai servizi. Il personale preposto a funzioni educative deve essere almeno in numero di un operatore ogni sei bambini di età inferiore ad un anno e almeno di un operatore ogni dieci bambini di età superiore. Il personale deve essere in possesso del diploma di insegnamento nelle scuole materne, o di vigilatrici d'infanzia, o di assistenza sociale, o di puericultrice o di assistente all'infanzia. 6. prevedere un coordinatore del servizio tra il personale preposto a funzioni educative.
Asili nido aziendali <u>3-36 mesi</u> Micro-nidi aziendali <u>3-36 mesi</u>	<p>Come da DGR 2300/07, i micro-nidi aziendali devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. essere ubicati in una struttura interna al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, al fine di garantire, secondo la normativa vigente, l'accessibilità e la agevole utilizzazione delle strutture da parte dei genitori lavoratori; 2. disporre di una sala di visita medica, una sala di isolamento, adeguati servizi igienici e distinti ambienti per tipologia di bambini, per la refezione, il gioco ed il riposo; 3. prevedere uno spazio interno destinato ai bambini, di superficie utile netta non inferiore a mq. 9 per minore, nonché uno spazio complessivo, tra spazio interno ed esterno, di superficie non inferiore a mq. 40 per minore. 	<p>Come da DGR 2300/07, i micro-nidi aziendali devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. impiegare figure educative in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per gli educatori degli asili-nido; 2. prevedere la funzione di coordinamento pedagogico svolta da personale in possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo sociopedagogico o socio-psicologico; 3. impiegare personale ausiliario in possesso di licenza della scuola dell'obbligo e personale addetto alla cucina in possesso di attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste; 4. il personale preposto a funzioni educative deve essere almeno in numero di un operatore ogni sei bambini di età inferiore ad un anno e almeno di

<p>Spazio bambini <u>0-36 mesi</u></p>	<p>Oltre ai requisiti minimi di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 6 del 18/12/2006, si richiedono gli ulteriori requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una superficie di almeno 6 mq. per posto minore nel caso di soli spazi interni, e di 8 mq. per posto minore, nel caso in cui la struttura disponga di eventuali spazi esterni; 2. gli spazi devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età. 3. gli spazi essenziali sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> o un vano di ingresso; o unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo omogeneo di bambini; o spazi comuni; o spazi a disposizione degli adulti, eventualmente da utilizzare per la preparazione della merenda e per il riposo dei bambini; o servizi igienici distinti per il personale, per gli adulti esterni e per i bambini; o uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia; 4. per i servizi igienici dedicati ai bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale; 5. gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura e prevedere uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative; 6. uno spazio delimitato, per consentire la preparazione della merenda, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini. 7. prevedere uno spazio idoneo al riposo per i bambini che ne manifestino la necessità. 	<p>un operatore ogni dieci bambini di età superiore;</p> <p>Oltre ai requisiti minimi di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento Regionale n. 6 del 18/12/2006, si richiedono gli ulteriori requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la struttura prevede un tempo di frequenza di massimo 5 ore di mattina oppure di pomeriggio e non offre il servizio di mensa e di riposo pomeridiano; 2. in considerazione dell'età degli utenti accolti (compresa tra i dodici e i trentasei mesi) il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a 8 bambini per ogni educatore, elevabile a 9 nel caso vengano accolti solo bambini tra i diciotto e i trentasei mesi e a 12 per la fascia di età tra i ventiquattro e i trentasei mesi; il servizio può accogliere un massimo di 50 bambini; 3. la redazione di un Regolamento o di una Carta del servizio, da diffondere all'utenza; 4. l'utilizzo delle seguenti figure professionali: Operatore infanzia, Animatore sociale Educatore professionale, Laureato in Scienze dell'educazione e della formazione (ex Pedagogista), Mediatore culturale in caso di minori stranieri, Coordinatore da individuare preferibilmente tra figure laureate con esperienza (Scienze dell'educazione e della formazione, Pedagogia, etc.).
<p>Centro per i bambini e le famiglie</p>	<p>Oltre ai requisiti minimi di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 6 del 18/12/2006, si richiedono gli ulteriori requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. è richiesta una superficie di almeno 6 mq. per posto minore nel caso di soli 	<p>Oltre ai requisiti minimi di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento Regionale n. 6 del 18/12/2006, si richiedono gli ulteriori requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve, di norma, essere

<u>18-36 mesi</u>	<p>spazi interni e di 8 mq. per posto minore nel caso in cui la struttura disponga di eventuali spazi esterni;</p> <p>2. gli spazi essenziali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> o un vano di ingresso; o zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti; o una zona distinta, di uso esclusivo degli adulti o dei bambini; o servizi igienici distinti per il personale, per gli adulti esterni e per i bambini; o uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia. <p>3. per i servizi igienici dedicati ai bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale.</p>	<p>superiore a quindici bambini per ogni educatore, fino ad un massimo di 30 bambini;</p> <p>2. ciascun centro deve avere una ricettività che consenta la piena partecipazione alle attività di gioco, incontro e comunicazione specificamente organizzate per i bambini e per gli adulti, prevedendo momenti di attività anche separati per bambini e genitori;</p> <p>3. ciascun centro deve disporre di un Regolamento o di una Carta del servizio, da diffondere all'utenza;</p> <p>4. l'utilizzo delle seguenti figure professionali: Operatore infanzia, Educatore professionale, Laureato in Scienze dell'educazione e della formazione (ex Pedagogista), coordinatore da individuare preferibilmente tra figure laureate con esperienza (Scienze dell'educazione e della formazione, Pedagogia, etc.), mediatore culturale se presenti famiglie o minori stranieri.</p>
Servizio di pre e post-accoglienza <u>0-36 mesi</u>	<p>Oltre ai requisiti strutturali previsti dall'art. 10 della L.R. n. 48/74, la struttura ospitante deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. predisposizione dell'aula accoglienza con spazi attrezzati per giochi da tavolo, angolo lettura, spazio creativo; 2. "Spazio laboratori tematici" attivati in maniera flessibile con calendari settimanali. 	<p>Oltre ai requisiti minimi di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento Regionale n. 6 del 18/12/2006, si richiedono gli ulteriori requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. continuità e collegamento con le attività scolastiche; 2. predisposizione di attività di laboratorio e sportive in spazi e segmenti orari che possono permettere la partecipazione del maggior numero dei minori iscritti; 3. attenzione e approntamento di sistemi comunicativi con le famiglie in merito alle attività svolte e all'eventuale raccordo con la scuola; 4. tematizzazione delle attività e divisione in cicli temporali delle azioni operative; 5. il personale preposto a funzioni educative, come per i nidi e micronidi, deve essere almeno in numero di un operatore ogni sei bambini di età inferiore ad un anno e almeno di un operatore ogni dieci bambini di età superiore; 6. l'utilizzo delle seguenti figure professionali: Operatore infanzia, Educatore professionale, Laureato in Scienze dell'educazione e della formazione (ex Pedagogista), coordinatore da individuare preferibilmente tra figure laureate con esperienza (Scienze dell'educazione e della formazione, Pedagogia, etc.), mediatore culturale se presenti famiglie o minori stranieri; 7. la redazione di un Regolamento o di una Carta del servizio, da

<p>Sezioni primavera <u>24 - 36 mesi</u></p>	<p>Ai sensi del D.M. n. 37/2008 il servizio deve prevedere i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare, accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.; 2. allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento; 3. la richiesta, da parte dei soggetti gestori destinatari di finanziamento statale, al Comune competente dell'autorizzazione al funzionamento, qualora previsto dalle norme regionali e/o dai regolamenti comunali vigenti in materia 	<p>diffondere all'utenza.</p>
<p>Mamma accogliente</p>	<p>Ai sensi del D.M. n. 37/2008 il servizio deve prevedere i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge; 2. integrazione sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti; 3. accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre; 4. l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo <i>modalità e tempi definiti localmente</i>; 5. dimensione contenuta del numero dei bambini per sezione che non superi le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato; 6. rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo; 7. orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere; 8. impiego di personale, in regola con le norme contrattuali vigenti, professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; 9. predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali; 10. in realtà particolari (es. piccoli comuni), laddove non è possibile strutturare una iniziativa con le sopracitate caratteristiche, la possibilità di proporre soluzioni più flessibili, che dovranno essere descritte in modo puntuale nei progetti proposti; 11. la contribuzione da parte delle famiglie ai costi per il funzionamento della nuova offerta educativa. 	<p>Dovranno essere garantiti i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'obbligo da parte del Comune di garantire la supervisione delle

<p><u>0-36 mesi</u></p>	<p>rischi e controllo dei punti critici -HCCP-, fermo restando il possesso dei requisiti atti a garantire le condizioni di igienicità e di sicurezza per i lavoratori e per gli ospiti; ai fini dell'adozione delle misure per la difesa dagli incendi ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono da considerarsi di norma a basso rischio ai sensi del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998. Lo spazio deve comunque garantire il possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ambiente accogliente attrezzato per il gioco e la vita di relazione della prima infanzia; 2. attestazione dell'adeguatezza degli spazi a disposizione da parte del Comune in materia di sicurezza, salubrità e igiene. 	<p>sperimentazioni, istituendo gruppi di coordinamento pedagogico che coinvolga anche le famiglie dei minori;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. aver seguito, da parte della mamma, un percorso formativo specifico di tipo pedagogico o socio-educativo o aver realizzato un'esperienza lavorativa progressa o tirocinio presso servizi educativi; 3. il rispetto di un rapporto numerico tra personale educatore e bambini di 1 a 3; 4. l'indicazione di una figura di sostituzione, reperibile in caso di necessità; 5. il costante processo di formazione e aggiornamento professionale del personale coinvolto da parte dei soggetti gestori.
<p>Educatrice Familiare <u>0-36 mesi</u></p>	<p>Ai sensi dell'art.7 del Regolamento 6/2006, nel caso di servizi che ospitano al massimo otto persone e che sono ubicati in civili abitazioni, è previsto l'esonero dall'analisi dei rischi e controllo dei punti critici -HCCP-, fermo restando il possesso dei requisiti atti a garantire le condizioni di igienicità e di sicurezza per i lavoratori e per gli ospiti; ai fini dell'adozione delle misure per la difesa dagli incendi ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono da considerarsi di norma a basso rischio ai sensi del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998. Lo spazio deve comunque garantire il possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ambiente accogliente attrezzato per il gioco e la vita di relazione della prima infanzia; 2. attestazione dell'adeguatezza degli spazi a disposizione da parte del Comune in materia di sicurezza, salubrità e igiene. 	<p>Dovranno essere garantiti i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'obbligo da parte del Comune di garantire la supervisione delle sperimentazioni, istituendo gruppi di coordinamento pedagogico che coinvolga anche le famiglie dei minori; 2. il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente e un'esperienza lavorativa progressa o tirocinio presso servizi educativi, oppure aver seguito un percorso formativo specifico; 3. il rispetto di un rapporto numerico tra personale educatore e bambini di 1 a 3; 4. l'indicazione di una figura di sostituzione, reperibile in caso di necessità; 5. il costante processo di formazione e aggiornamento professionale del personale coinvolto da parte dei soggetti gestori; 6. l'elaborazione di un Regolamento o di una Carta del servizio, da diffondere all'utenza.
<p>Educatrice Domiciliare Piccolo Gruppo Educativo <u>0-36 mesi</u></p>	<p>Ai sensi dell'art.7 del Regolamento 6/2006, nel caso di servizi che ospitano al massimo otto persone e che sono ubicati in civili abitazioni, è previsto l'esonero dall'analisi dei rischi e controllo dei punti critici -HCCP-, fermo restando il possesso dei requisiti atti a garantire le condizioni di igienicità e di sicurezza per i lavoratori e per gli ospiti; ai fini dell'adozione delle misure per la difesa dagli incendi ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono da considerarsi di norma a basso rischio ai sensi del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998.</p>	<p>Dovranno essere garantiti i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'obbligo da parte del Comune di garantire la supervisione delle sperimentazioni, istituendo gruppi di coordinamento pedagogico che coinvolga anche le famiglie dei minori; 2. il rispetto di un rapporto numerico tra personale educatore e bambini di 1 a 5; 3. il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente e un'esperienza lavorativa progressa o tirocinio presso servizi educativi,

	<p>Lo spazio deve comunque garantire il possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> una superficie di almeno 6 mq. per posto minore nel caso di soli spazi interni e di 8 mq. per posto minore nel caso in cui la struttura disponga di eventuali spazi esterni; il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, salubrità e all'igiene previsti dalla normativa vigente; locali e spazi organizzati in modo da garantire l'accoglienza, il gioco, la somministrazione pasti, il riposo e l'igiene personale, <p>Nel caso della somministrazione dei pasti:</p> <ol style="list-style-type: none"> la dieta deve essere concordata con l'ASL competente; per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno è indispensabile la presenza di una cucina, dimensionata e attrezzata secondo le esigenze; nel caso di pasti trasportati l'ammissibilità è subordinata all'esito favorevole dell'analisi dei rischi e della valutazione delle procedure di prevenzione e controllo attuate dal produttore alimentare per garantire la sicurezza e l'igiene degli alimenti come richiesto dal D.L.g.s. 155/97 e s.m.i.. 	<p>oppure aver seguito un percorso formativo specifico;</p> <p>la compresenza di una figura di supporto;</p> <ol style="list-style-type: none"> l'indicazione di una figura di sostituzione, reperibile in caso di necessità; il costante processo di formazione e aggiornamento professionale del personale coinvolto da parte dei soggetti gestori; l'elaborazione di un Regolamento o di una Carta del servizio, da diffondere all'utenza.
<p>Servizio Babysitting <u>0-36 mesi</u></p>	<p>Per le specifiche caratteristiche del servizio non sono richiesti particolari requisiti, nel caso l'attività si svolga presso i domicili delle famiglie. Nel caso di servizio svolto presso i locali destinati ai nidi, ai micronidi o ad altri servizi educativi e ricreativi, si fa riferimento ai requisiti indicati.</p>	<p>L'attivazione del servizio prevede le seguenti modalità organizzative;</p> <ol style="list-style-type: none"> il possesso, da parte del personale impiegato, del titolo di studio previsto dalla normativa vigente e un'esperienza lavorativa pregressa o tirocinio, presso servizi educativi; la predisposizione, da parte del Comune, di appositi elenchi delle babysitter; l'elaborazione di un Regolamento o di una Carta del servizio, da diffondere all'utenza.
<p>Baby Trasporto Sociale <u>18-36 mesi</u></p>	<p>Il possesso dei requisiti previsti dal D.M. del 31/01/97 e s.m.i. e dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n° 23 dell'11/03/97. In particolare i bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi possono essere trasportati solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta ed in presenza di almeno un accompagnatore (art 2 , comma 3 del citato D.M. del 31/01/97).</p>	<p>Dovranno essere garantiti i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> la presenza di un accompagnatrice ogni 5 bambini; la redazione di un Regolamento Comunale relativo al servizio di trasporto per la prima infanzia; l'elaborazione di un Regolamento o di una Carta del servizio, da diffondere all'utenza.
<p>Ufficio Genitore-</p>	<ol style="list-style-type: none"> il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, alla salubrità ed all'igiene previsti dalla normativa vigente; 	<p>Il servizio deve prevedere la presenza costante della figura genitoriale.</p>

<p>Bambino <u>3-36 mesi</u></p>	<p>2. arredi e materiali di gioco idonei all'età dei bambini.</p>	
<p>Agrinido <u>3-36 mesi</u></p>	<p>Fermo restanti gli esoneri, di cui all'art. 7 del Regolamento 6/2006, lo spazio dovrà garantire i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. garantire una superficie interna di almeno 6 mq. per posto minore; 2. la presenza di ampi spazi aperti attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e laboratoriali; 3. il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, salubrità e all'igiene previsti dalla normativa vigente; 4. locali e spazi organizzati in modo da garantire l'accoglienza, il gioco, la somministrazione pasti, il riposo e l'igiene personale; 5. nel caso della somministrazione dei pasti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la dieta deve essere concordata con l'ASL competente; ▪ per i servizi che scelgono di somministrare i pasti prodotti all'interno è indispensabile la presenza di una cucina, dimensionata e attrezzata secondo le esigenze; ▪ nel caso di pasti trasportati l'ammissibilità è subordinata all'esito favorevole dell'analisi dei rischi e della valutazione delle procedure di prevenzione e controllo attuate dal produttore alimentare per garantire la sicurezza e l'igiene degli alimenti come richiesto dal D.L.g.s. 155/97 e s.m.i. 	<p>Dovranno essere garantiti i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'obbligo da parte del Comune di garantire la supervisione delle sperimentazioni, istituendo gruppi di coordinamento pedagogico che coinvolga anche le famiglie dei minori; 2. il rispetto di un rapporto numerico tra personale educatore e bambini di 1 a 4, fino ad un massimo di 12 bambini; 3. il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente e un'esperienza lavorativa pregressa o tirocinio svolta presso servizi educativi; 4. la copresenza di una figura di supporto; 5. l'indicazione di una figura di sostituzione, reperibile in caso di necessità; 6. il costante processo di formazione e aggiornamento professionale del personale coinvolto da parte dei soggetti gestori; 7. l'elaborazione di un Regolamento o di una Carta del servizio, da diffondere all'utenza.
<p>Ludoteche <u>per la prima</u> <u>infanzia</u> <u>6-36 mesi</u></p>	<p>Il servizio di ludoteca, qualora organizzato in struttura stabile, deve prevedere una superficie di almeno 5 mq. per posto minore. Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, in rapporto all'età, sulla base di un progetto educativo-ricreativo. Lo spazio dovrà garantire i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un vano di ingresso; 2. almeno una zona comune per le attività di gruppo e più zone distinte per singole attività laboratoriali; 3. servizi igienici distinti per il personale, per gli adulti esterni e per i bambini; 4. uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia; 5. per i servizi igienici dedicati ai bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale. 	<p>I requisiti organizzativi per tutti i servizi ricreativi sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il rapporto tra operatori e minori pari a 1 a 5 per la fascia di età 6-18 mesi; e a 1 a 8 per la fascia di età superiore; 2. presenza di un Regolamento o di una Carta del servizio, da diffondere all'utenza; 3. l'utilizzo delle seguenti figure professionali: Operatore infanzia; Animatore sociale Educatore professionale; Laureato in Scienze dell'educazione e della formazione (ex Pedagogista); Mediatore culturale in caso di minori stranieri; Coordinatore da individuare preferibilmente tra figure laureate con esperienza (Scienze dell'educazione e della formazione, Pedagogia, etc.).

Servizi temporanei e territoriali <u>6-36 mesi</u>	<p>Trattandosi di servizi che non prevedono alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini, non vengono richiesti particolari requisiti, se non quelli elencati:</p> <ol style="list-style-type: none">1. locali o spazi attrezzati per consentire attività di gioco guidate da personale adulto;2. carattere di estemporaneità ed occasionalità;3. obbligo di garantire sicurezza, igiene e salute dei bambini;4. spazi, arredi e giochi rispondenti ad esigenze di sicurezza nell'impiego, benessere respiratorio e olfattivo, sicurezza in caso di incendio;5. divieto di erogazione del servizio di mensa.	
--	--	--